

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 57

43° anno

2 marzo 2000

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2000/178/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2000, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali in campo militare distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel periodo interinale** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 466/2000 della Commissione del 1° marzo 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5

Regolamento (CE) n. 467/2000 della Commissione, del 1° marzo 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999 7

Regolamento (CE) n. 468/2000 della Commissione, del 1° marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 8

Regolamento (CE) n. 469/2000 della Commissione, del 1° marzo 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 10

Regolamento (CE) n. 470/2000 della Commissione, del 1° marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli 12

Regolamento (CE) n. 471/2000 della Commissione, del 1° marzo 2000, che stabilisce, per il mese di febbraio 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 15

- ★ **Regolamento (CE) n. 472/2000 della Commissione, del 29 febbraio 2000, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 17

Regolamento (CE) n. 473/2000 della Commissione, del 1° marzo 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	23
Regolamento (CE) n. 474/2000 della Commissione, del 1° marzo 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	26
★ Direttiva 2000/10/CE della Commissione, del 1° marzo 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (fluroxypyr) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾	28

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/179/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2000, relativa alla liquidazione dei conti della Danimarca, della Germania, della Spagna e della Francia per le spese dell'esercizio finanziario 1998 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», e che modifica la decisione 1999/327/CE [notificata con il numero C(2000) 344]**

31

2000/180/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2000, che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie della nuova sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis* ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 407]**

34

2000/181/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2000, che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del thiacloprid, del forchlorfenuron e del thiamethoxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 474]**

35

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2000
relativa al regime applicabile agli esperti nazionali in campo militare distaccati presso il Segretariato
generale del Consiglio nel periodo interinale

(2000/178/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

L'esperto militare distaccato deve avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

Articolo 3

considerando quanto segue:

Durata del distacco

- (1) Il 14 febbraio 2000 il Consiglio ha adottato la decisione 2000/144/PESC che istituisce l'organo militare ad interim ⁽¹⁾.
- (2) Il 14 febbraio 2000 il Consiglio ha adottato la decisione 2000/145/PESC relativa al distacco di esperti nazionali in campo militare presso il Segretariato generale del Consiglio per un periodo interinale ⁽²⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2000/145/PESC, detta decisione si applica solo dopo che il Consiglio ha stabilito le norme relative al distacco di tali esperti.
- (4) È quindi opportuno definire dette norme,

1. Gli esperti militari possono essere distaccati per tre anni al massimo. In casi eccezionali, e tenuto conto di particolari mansioni da svolgere, il distacco può essere prolungato di un periodo non superiore a un anno.

Per tutta la durata del suo distacco l'esperto nazionale deve garantire le sue prestazioni a tempo pieno.

2. La durata probabile del distacco deve essere precisata, in occasione della messa a disposizione, in uno scambio di lettere tra il Segretario generale/Alto rappresentante e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.

Articolo 4

DECIDE:

Mansioni

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Gli esperti nazionali in campo militare distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel periodo interinale di cui alla decisione 2000/145/PESC (in seguito «esperti militari») sono soggetti al regime stabilito dalla presente decisione.

1. L'esperto militare distaccato fornisce consulenze militari all'organo militare ad interim e al Segretario generale/Alto rappresentante.

Sotto l'autorità del Segretario generale/Alto rappresentante e la direzione militare dell'organo militare ad interim, esso svolge le mansioni che gli vengono affidate nell'ambito di un programma di lavoro o di una descrizione delle mansioni prestabile.

2. Salvo mandato speciale conferito sotto l'autorità del Segretario generale/Alto rappresentante, l'esperto militare distaccato non può in alcun modo impegnare il Segretariato generale nei confronti dell'esterno.

⁽¹⁾ GU L 49 del 22.2.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 49 del 22.2.2000, pag. 3.

Articolo 5

Previdenza sociale e assistenza sanitaria

1. L'esperto militare resta soggetto alle disposizioni legislative dello Stato d'origine in materia di previdenza sociale e di assistenza sanitaria.
2. Prima del distacco l'amministrazione nazionale da cui dipende l'esperto militare in questione deve trasmettere al Segretariato generale un certificato attestante che detto funzionario resta soggetto per tutta la durata del distacco alla legislazione in materia di previdenza sociale (e di assistenza sanitaria) applicabile all'amministrazione da cui dipende e che assume l'onere delle spese sostenute all'estero.

Articolo 6

Assicurazione infortuni

Il Segretariato generale copre l'esperto militare distaccato contro i rischi d'infortunio alle condizioni in vigore per il personale non statuario del Segretariato generale. Tale copertura si applica a decorrere dal giorno della sua entrata in servizio.

Articolo 7

Interruzione o fine del distacco

1. Il distacco può essere interrotto previa autorizzazione del Segretario generale/Alto rappresentante e alle condizioni da questi fissate. Le indennità di cui agli articoli 13 e 14, ove applicabili, sono corrisposte unicamente se l'interruzione avviene su richiesta del Segretario generale/Alto rappresentante.
2. Si può porre fine ad un distacco se gli interessi del Segretariato generale o dell'amministrazione nazionale di origine lo rendono necessario, oppure per qualsiasi altro motivo debitamente giustificato.

CAPITOLO II

DIRITTI E DOVERI DELL'ESPERTO MILITARE DISTACCATO

Articolo 8

1. L'esperto militare distaccato deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta ai soli interessi del Consiglio e in conformità delle disposizioni dello Stato d'origine applicabili al suo distacco.
2. L'esperto militare distaccato deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione.
3. L'esperto militare distaccato che, nell'esercizio delle sue funzioni, debba esprimere un parere su una questione nei confronti della cui trattazione o soluzione egli abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza, è

tenuto ad informarne il capo del servizio a cui è stato assegnato.

4. L'esperto militare distaccato è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Egli non deve in alcun modo comunicare ad una persona non idonea ad averne conoscenza documenti o informazioni non ufficialmente resi pubblici. Anche dopo la cessazione del suo distacco egli è tenuto ad osservare tale dovere, fatte salve le disposizioni nazionali in materia.

5. L'esperto militare distaccato non deve pubblicare o far pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione europea senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le regole in vigore presso il Segretariato generale.

6. L'esperto militare distaccato è soggetto alla normativa vigente al Segretariato generale in materia di sicurezza, fatti salvi gli obblighi vigenti in materia di sicurezza nazionale.

7. L'esperto militare distaccato continua ad essere soggetto alle norme disciplinari nazionali. Il Segretario generale/Alto rappresentante può segnalare alle autorità nazionali qualsiasi violazione, da parte degli esperti militari, delle disposizioni enunciate, o cui si fa riferimento, nella presente decisione.

8. Gli emolumenti derivanti da lavori eseguiti dall'esperto militare distaccato nell'esercizio delle sue funzioni sono versati al Segretariato generale.

9. L'esperto militare distaccato deve risiedere nella sua sede di servizio o ad una distanza conciliabile con l'esercizio delle sue funzioni.

10. L'esperto militare distaccato è tenuto ad assistere e a consigliare la gerarchia del Segretariato generale; egli è responsabile di fronte a detta gerarchia dello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate.

CAPITOLO III

CONDIZIONI DI LAVORO DELL'ESPERTO MILITARE DISTACCATO

Articolo 9

Durata del lavoro — orari

L'esperto militare distaccato è soggetto alle regole in vigore presso il Segretariato generale in materia di durata del lavoro e di orario.

Articolo 10

Congedi e giorni di chiusura ufficiali

L'esperto militare distaccato è soggetto alle regole dello Stato d'origine in materia di congedo ordinario e di congedo straordinario. Egli gode altresì dei giorni di chiusura ufficiali in vigore presso il Segretariato generale.

*Articolo 11***Gestione — Controllo**

La gestione ed il controllo dei giorni di congedo e degli orari sono di competenza del Segretario generale/Alto rappresentante o del suo aggiunto. A tal fine, le informazioni pertinenti relative al congedo, compresi i giorni spettanti annualmente, sono comunicate nello scambio di lettere di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

CAPITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO**A. Retribuzione***Articolo 12***Retribuzione**

La retribuzione dell'esperto militare distaccato è integralmente a carico dello Stato membro interessato.

B. Rimborso delle spese*Articolo 13***Spese di viaggio**

1. Se l'esperto militare distaccato non ha effettuato il trasloco del mobilio personale dal luogo di assunzione alla sede di servizio, ha diritto per sé al versamento mensile di un importo corrispondente al costo di un viaggio andata e ritorno dalla sede di servizio al luogo di assunzione. Il pagamento è effettuato alla fine di ogni mese oppure l'ultimo giorno di prestazioni se il mese non è prestato per intero. L'importo è fissato forfettariamente, sulla base del costo del viaggio in treno (tariffa di prima classe) quando il viaggio di andata semplice non supera la distanza di 500 km. Se la distanza è superiore a 500 km o se l'itinerario comporta un tragitto marittimo, l'importo è fissato sulla base del costo del viaggio in aereo in classe «economy» a tariffa ridotta (tariffa più economica praticata dalle compagnie nazionali che servono il luogo d'assunzione e la sede di servizio).

2. La tariffa considerata è quella in vigore al 1° gennaio dell'anno in corso all'ufficio viaggi del Segretariato generale. Questa tariffa è riveduta il 1° luglio per le destinazioni verso le quali il costo del viaggio avesse subito un aumento di più del 5 % dal 1° gennaio. Per i mesi non prestati per intero, l'importo è calcolato proporzionalmente al numero di giorni prestati.

3. Se l'esperto militare distaccato ha effettuato il trasloco del mobilio personale dal luogo di assunzione alla sede di servizio, ha diritto una volta all'anno al rimborso forfettario, per sé, per il coniuge e per i figli a carico, delle spese di viaggio di andata/ritorno dalla sede di servizio al luogo di assunzione secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale.

4. L'esperto militare distaccato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale:

- a) per sé stesso:
 - all'inizio del suo distacco, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;
 - alla fine del distacco, dalla sede di servizio al luogo di assunzione.
- b) per il coniuge e i figli a carico:
 - in occasione del trasloco, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;
 - alla fine del suo distacco, dalla sede di servizio al luogo di assunzione.

5. Ai sensi della presente decisione, è considerato luogo di assunzione il luogo in cui l'esperto militare distaccato esercitava le sue funzioni prima del distacco. La sede di servizio è il luogo in cui ha sede il servizio presso il quale è stato distaccato. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 16, paragrafo 2 deve identificare detti luoghi.

6. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 16, paragrafo 2 può stabilire che le spese di viaggio non sono a carico del Segretariato generale.

*Articolo 14***Spese di trasloco**

1. Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale vengono rimborsate all'esperto militare distaccato secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale e ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

2. L'esperto militare distaccato che trasferisca la sua residenza nella sede di servizio in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 9 può effettuare il trasloco del mobilio personale entro sei mesi dalla data di entrata in servizio, a condizione che la durata prevista per il suo distacco sia pari almeno a due anni e che il luogo di assunzione si trovi ad una distanza superiore a 50 km dalla sede di servizio.

3. Alla fine del distacco il trasloco deve essere effettuato entro un anno dalla data di cessazione dalle funzioni.

4. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 16, paragrafo 2 può stabilire che le spese di trasloco non sono a carico del Segretariato generale.

*Articolo 15***Missioni e spese di missione**

1. L'esperto militare distaccato può essere inviato in missione nel rispetto dell'articolo 4.

2. Le spese di missione vengono liquidate secondo le regole e le condizioni in vigore per il rimborso delle spese di missione dei funzionari del Segretariato generale.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E DI BILANCIO

Articolo 16

Fissazione delle dotazioni — Contratti

1. Le spese risultanti dal distacco di esperti militari sono imputate alla linea 1113 del bilancio del Consiglio.
2. Il distacco, ed ogni eventuale prolungamento, viene effettuato mediante scambi di lettere tra il Segretario generale/Alto rappresentante e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato. Nello scambio di lettere viene parimenti stabilito il nome delle persone autorizzate ad adottare le modalità pratiche del distacco nell'ambito della presente decisione. L'esperto militare distaccato deve essere invitato a presentarsi il primo giorno del suo distacco presso il servizio competente della direzione generale «Amministrazione-Protocollo» per l'espletamento delle formalità amministrative di entrata in servizio.

Articolo 17

Liquidazione delle spese

I pagamenti sono effettuati dal servizio competente della direzione generale «Amministrazione-Protocollo», in euro, su un conto aperto presso un istituto bancario in Belgio.

Articolo 18

Spese di infrastruttura

Le spese sostenute per creare condizioni di lavoro idonee per gli esperti militari distaccati (locali, mobili, macchine ecc.) che rientrano tra gli stanziamenti di funzionamento sono imputate a questi ultimi.

Articolo 19

1. La presente decisione prende effetto il giorno dell'adozione.
2. Essa si applica fino alla data in cui sono istituiti gli organi permanenti della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa.

Articolo 20

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PINA MOURA

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 466/2000 DELLA COMMISSIONE
del 1° marzo 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	70,5
	624	160,7
	999	115,6
0707 00 05	052	125,3
	068	76,9
	628	150,2
	999	117,5
0709 10 00	220	201,2
	999	201,2
0709 90 70	052	101,9
	204	36,1
	628	127,8
	999	88,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,2
	204	36,9
	212	37,6
	600	38,1
	624	54,7
	999	43,5
0805 20 10	052	41,1
	600	61,9
	999	51,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	114,7
	388	149,3
	400	94,8
	404	89,3
	508	97,7
	512	94,4
	528	101,8
	720	108,0
	728	91,4
	999	104,6
0808 20 50	388	87,0
	400	108,4
	512	80,3
	528	83,7
	720	64,3
	999	84,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 467/2000 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2000****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventinovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventinovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,418 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 468/2000 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento; in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽³⁾; tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999; lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero ⁽⁴⁾; l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	43,23 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	43,12 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	43,23 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	43,12 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4699
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	46,99
1701 99 10 9910	49,09
1701 99 10 9950	46,88
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4699

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 469/2000 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2000****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	7,62	0,00	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,82	0,00	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 470/2000 DELLA COMMISSIONE
del 1° marzo 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un

determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

- (7) I pomodori, i limoni e le arance e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento.
- (9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2765/1999 ⁽⁶⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 338 del 30.12.1999, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

- (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli del tipo A1 e A2 sono validi per due mesi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

Prodotti [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato]	Codice del prodotto	Destinazione o gruppo di destinazioni ⁽¹⁾	Sistema Periodo di presentazione delle domande di titolo					
			A1 dal 10.3 al 9.5.2000		A2 dal 13 al 15.3.2000		B dal 17.3 al 16.5.2000	
			Tasso della restituzione (EUR/t nette)	Quantità previste	Tassi della restituzione indicativi (EUR/t nette)	Quantità previste	Tassi della restituzione indicativi (EUR/t nette)	Quantità previste
Pomodori	0702 00 00 9100	A00	20		20	6 559	20	11 134
Mandorle sgusciate	0802 12 90 9000	A00	50	405			50	405
Nocciole con guscio	0802 21 00 9000	A00	59	12				
Nocciole sgusciate	0802 22 00 9000	A00	114	721			114	721
Noci comuni con guscio	0802 31 00 9000	A00	73	7				
Arance	0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	A00	50		50	27 870	50	52 427
Limoni	0805 30 10 9100	A00	45		45	16 722	45	14 450
Mele	0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F07	40		40	6 159	40	3 636

(¹) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A00: tutte le destinazioni.

F07: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

REGOLAMENTO (CE) N. 471/2000 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2000****che stabilisce, per il mese di febbraio 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente; tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1°

gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (2) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di febbraio 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di febbraio 2000 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2000.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽⁴⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 2000, che stabilisce, per il mese di febbraio 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,44520	corone danesi
	333,142	dracme greche
	8,51245	corone svedesi
	0,614659	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 472/2000 DELLA COMMISSIONE**del 29 febbraio 2000****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	44,20 262,78 376,80	608,16 289,91 1 782,90	86,44 34,81 27,20	329,16 85 577,33	14 764,01 97,40	7 353,76 8 860,70
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	25,47 151,43 217,13	350,45 167,06 1 027,38	49,81 20,06 15,68	189,67 49 313,31	8 507,65 56,12	4 237,55 5 105,92
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	89,09 529,69 759,52	1 225,88 584,38 3 593,80	174,24 70,16 54,83	663,48 172 498,23	29 759,81 196,32	14 822,98 17 860,52
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	48,56 288,72 414,00	668,20 318,53 1 958,91	94,98 38,24 29,89	361,65 94 025,27	16 221,47 107,01	8 079,70 9 735,41
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 471,29	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 34,02	411,70 107 037,01	18 466,28 121,82	9 197,82 11 082,64
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 354,90 508,89	821,35 391,54 2 407,89	116,74 47,01 36,74	444,54 115 575,96	19 939,44 131,54	9 931,58 11 966,77
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	40,10 238,40 341,83	551,73 263,01 1 617,45	78,42 31,58 24,68	298,61 77 635,71	13 393,90 88,36	6 671,33 8 038,43
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	105,95 629,95 903,28	1 457,90 694,99 4 274,01	207,22 83,44 65,21	789,06 205 147,81	35 392,60 233,48	17 628,60 21 241,07
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	109,11 648,74 930,22	1 501,39 715,72 4 401,49	213,40 85,93 67,16	812,60 211 266,61	36 448,23 240,45	18 154,39 21 874,61
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	152,67 907,73 1 301,59	2 100,79 1 001,45 6 158,69	298,60 120,24 93,97	1 137,01 295 610,34	50 999,41 336,44	25 402,15 30 607,59
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 129,74 186,03	300,25 143,13 880,22	42,68 17,18 13,43	162,50 42 249,41	7 288,97 48,08	3 630,54 4 374,52
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	66,47 395,20 566,67	914,62 436,00 2 681,31	130,00 52,35 40,91	495,02 128 699,80	22 203,60 146,48	11 059,33 13 325,62
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	129,63 770,73 1 105,14	1 783,72 850,30 5 229,17	253,53 102,09 79,79	965,40 250 994,42	43 302,17 285,66	21 568,25 25 988,04
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	351,97 2 092,74 3 000,75	4 843,27 2 308,80 14 198,60	688,40 277,20 216,64	2 621,33 681 516,70	117 576,91 775,65	58 563,55 70 564,45

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	151,27 899,41 1 289,64	2 081,51 992,26 6 102,18	295,86 119,13 93,11	1 126,58 292 897,82	50 531,44 333,35	25 169,06 30 326,73
1.170.2	Fagioli (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	182,96 1 087,80 1 559,78	2 517,52 1 200,11 7 380,39	357,83 144,09 112,61	1 362,56 354 250,47	61 116,15 403,18	30 441,17 36 679,20
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 344,81	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 97,09	1 174,77 305 427,23	52 693,05 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	444,18 2 640,95 3 786,82	6 111,99 2 913,60 17 917,99	868,73 349,82 273,39	3 308,00 860 043,31	148 376,76 978,83	73 904,55 89 049,15
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	548,15 3 259,17 4 673,28	7 542,75 3 595,65 22 112,43	1 072,09 431,71 337,39	4 082,37 1 061 372,02	183 110,48 1 207,97	91 204,97 109 894,79
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	157,24 934,92 1 340,56	2 163,69 1 031,44 6 343,11	307,54 123,84 96,78	1 171,06 304 462,39	52 526,59 346,52	26 162,82 31 524,13
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	77,82 462,72 663,48	1 070,87 510,49 3 139,38	152,21 61,29 47,90	579,59 150 686,92	25 996,87 171,50	12 948,71 15 602,17
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 699,80 10 106,55 14 491,64	23 389,76 11 149,96 68 569,76	3 324,52 1 338,70 1 046,23	12 659,26 3 291 271,75	567 818,19 3 745,87	282 822,92 340 779,30
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	216,21 1 285,51 1 843,28	2 975,08 1 418,23 8 721,79	422,87 170,28 133,08	1 610,21 418 636,10	72 224,12 476,46	35 973,90 43 345,71
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 437,31 627,05	1 012,07 482,46 2 967,00	143,85 57,93 45,27	547,76 142 412,66	24 569,38 162,08	12 237,69 14 745,45
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	51,27 304,86 437,13	705,53 336,33 2 068,36	100,28 40,38 31,56	381,86 99 278,76	17 127,81 112,99	8 531,14 10 279,35
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 504,58	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 108,62	1 314,33 341 712,93	58 953,14 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	75,11 446,61 640,38	1 033,59 492,71 3 030,09	146,91 59,16 46,23	559,41 145 440,79	25 091,80 165,53	12 497,90 15 058,98

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	130,66 776,85 1 113,92	1 797,88 857,05 5 270,69	255,54 102,90 80,42	973,07 252 987,23	43 645,97 287,93	21 739,50 26 194,38
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	130,97 778,71 1 116,59	1 802,19 859,11 5 283,32	256,16 103,15 80,61	975,40 253 593,67	43 750,60 288,62	21 791,61 26 257,17
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 10	a) b) c)	52,55 312,47 448,05	723,15 344,73 2 120,01	102,79 41,39 32,35	391,39 101 758,15	17 555,56 115,81	8 744,20 10 536,07
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 30	a) b) c)	61,60 366,26 525,17	847,63 404,07 2 484,94	120,48 48,51 37,91	458,77 119 274,23	20 577,48 135,75	10 249,38 12 349,69
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 50	a) b) c)	37,32 221,89 318,16	513,52 244,80 1 505,45	72,99 29,39 22,97	277,93 72 260,05	12 466,48 82,24	6 209,39 7 481,83
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	68,52 407,39 584,15	942,82 449,45 2 763,99	134,01 53,96 42,17	510,28 132 668,57	22 888,30 150,99	11 400,37 13 736,55
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	140,91 837,81 1 201,32	1 938,95 924,30 5 684,25	275,59 110,97 86,73	1 049,42 272 837,48	47 070,58 310,52	23 445,25 28 249,68
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	37,52 223,09 319,89	516,30 246,12 1 513,61	73,39 29,55 23,09	279,44 72 651,37	12 533,99 82,69	6 243,02 7 522,35
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	55,73 331,33 475,10	766,81 365,54 2 248,00	108,99 43,89 34,30	415,02 107 901,55	18 615,44 122,81	9 272,11 11 172,16
2.100	Uva da tavola ex 0806 10 10	a) b) c)	118,89 706,87 1 013,58	1 635,93 779,85 4 795,92	232,52 93,63 73,18	885,42 230 198,69	39 714,44 261,99	19 781,25 23 834,84

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	32,65 194,13 278,35	449,27 214,17 1 317,08	63,86 25,71 20,10	243,16 63 218,25	10 906,57 71,95	5 432,42 6 545,64
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	73,36 436,20 625,47	1 009,51 481,24 2 959,50	143,49 57,78 45,16	546,38 142 052,71	24 507,28 161,67	12 206,76 14 708,18
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	168,19 1 000,01 1 433,91	2 314,35 1 103,26 6 784,78	328,95 132,46 103,52	1 252,60 325 662,03	56 184,00 370,64	27 984,53 33 719,15
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	534,19 3 176,14 4 554,22	7 350,58 3 504,04 21 549,08	1 044,78 420,71 328,79	3 978,36 1 034 331,81	178 445,43 1 177,19	88 881,37 107 095,04
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	377,09 2 242,08 3 214,88	5 188,87 2 473,55 15 211,77	737,52 296,98 232,10	2 808,38 730 148,05	125 966,91 831,00	62 742,50 75 599,76
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	414,02 2 461,66 3 529,74	5 697,05 2 715,80 16 701,57	809,75 326,07 254,83	3 083,42 801 656,64	138 303,75 912,38	68 887,31 83 003,78
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	127,46 757,82 1 086,63	1 753,84 836,06 5 141,59	249,28 100,38 78,45	949,23 246 790,78	42 576,94 280,88	21 207,03 25 552,79
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	142,69 848,38 1 216,48	1 963,43 935,97 5 756,01	279,07 112,38 87,82	1 062,67 276 282,11	47 664,86 314,44	23 741,25 28 606,34
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	196,86 1 170,50 1 678,36	2 708,90 1 291,34 7 941,46	385,03 155,04 121,17	1 466,14 381 181,28	65 762,32 433,83	32 755,36 39 467,63
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	750,86 4 464,38 6 401,42	10 332,00 4 925,29 30 289,44	1 468,55 591,35 462,15	5 592,00 1 453 859,17	250 823,31 1 654,67	124 931,86 150 533,03
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	1 496,22 8 896,10 12 756,00	20 588,39 9 814,54 60 357,24	2 926,35 1 178,37 920,92	11 143,08 2 897 080,09	499 811,29 3 297,23	248 949,56 299 964,58
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	163,06 969,51 1 390,17	2 243,75 1 069,60 6 577,82	318,92 128,42 100,36	1 214,39 315 728,19	54 470,19 359,34	27 130,90 32 690,59

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a) b) c)	82,46 490,29 703,02	1 134,69 540,91 3 326,48	161,28 64,94 50,75	614,13 159 667,15	27 546,16 181,72	13 720,39 16 531,99
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a) b) c)	140,73 836,75 1 199,80	1 936,50 923,14 5 677,08	275,25 110,83 86,62	1 048,09 272 493,41	47 011,22 310,13	23 415,68 28 214,05
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a) b) c)	162,68 967,26 1 386,94	2 238,55 1 067,12 6 562,56	318,18 128,12 100,13	1 211,57 314 995,31	54 343,76 358,50	27 067,92 32 614,71

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2000 DELLA COMMISSIONE
del 1° marzo 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(⁷)	76,44	111,06		173,10
1006 10 23	(⁷)	76,44	111,06		173,10
1006 10 25	(⁷)	76,44	111,06		173,10
1006 10 27	(⁷)	76,44	111,06		173,10
1006 10 92	(⁷)	76,44	111,06		173,10
1006 10 94	(⁷)	76,44	111,06		173,10
1006 10 96	(⁷)	76,44	111,06		173,10
1006 10 98	(⁷)	76,44	111,06		173,10
1006 20 11	143,98	46,05	67,65		107,99
1006 20 13	143,98	46,05	67,65		107,99
1006 20 15	143,98	46,05	67,65		107,99
1006 20 17	204,29	67,16	97,80	0,00	153,21
1006 20 92	143,98	46,05	67,65		107,99
1006 20 94	143,98	46,05	67,65		107,99
1006 20 96	143,98	46,05	67,65		107,99
1006 20 98	204,29	67,16	97,80	0,00	153,21
1006 30 21	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 23	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 25	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 27	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 42	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 44	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 46	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 48	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 61	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 63	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 65	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 67	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 92	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 94	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 96	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 30 98	(⁷)	146,86	212,59		341,25
1006 40 00	(⁷)	45,38	(⁷)		105,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	204,29	455,00	143,98	455,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	332,74	323,59	416,92	325,92	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	386,04	295,04	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	30,88	30,88	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 474/2000 DELLA COMMISSIONE
del 1° marzo 2000
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 418/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 464/2000 ⁽⁴⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo

applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 52 del 25.2.2000, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8	6° term. 9
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	0	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	03	0	0	0	0	-5,00	-5,00	-5,00
	02	0	0	0	0	-5,00	—	—
1002 00 00 9000	04	0	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	—	—
	02	0	0	0	0	-5,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	-15,00	-6,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	-5,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	-7,00	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	-7,00	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	-7,00	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	-7,00	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	-7,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	-7,00	—	—
1102 10 00 9700	01	0	0	0	0	-7,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	-1,50	-3,00	-4,50	0	—	—
1103 11 10 9400	01	0	-1,34	-2,68	-4,02	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio,

04 Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Slovenia.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

DIRETTIVA 2000/10/CE DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2000****recante iscrizione di una sostanza attiva (fluroxypyr) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva»). Conformemente a detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (2) Tali sostanze attive possono essere iscritte in detto allegato se si può supporre che non vi saranno effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee, né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.
- (3) Tale iscrizione è effettuata per un periodo non superiore a dieci anni.
- (4) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, possono, entro un termine prescritto, rilasciare, modificare o revocare, a seconda del caso, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In particolare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva, un prodotto fitosanitario può essere autorizzato soltanto se si è tenuto conto delle condizioni relative all'iscrizione della sostanza nell'allegato I e dei principi uniformi di cui all'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme ai criteri di cui all'articolo 13 in materia di dati.
- (5) Gli effetti del fluroxypyr sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. La Germania, in qualità di Stato membro relatore designato a norma del regola-

mento (CE) n. 933/94, ha presentato alla Commissione una relazione di valutazione concernente la sostanza in questione.

- (6) Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame si è concluso il 30 novembre 1999 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al fluroxypyr. Può essere necessario aggiornare tale relazione per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici. In tale occasione le condizioni relative all'iscrizione del fluroxypyr nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dovranno essere anch'esse modificate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della medesima. Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati inoltre trasmessi, per consultazione, al comitato scientifico per le piante.
- (7) Secondo le valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva, particolarmente per quanto riguarda gli impieghi esaminati. È quindi necessario iscrivere la sostanza attiva in questione nell'allegato I, affinché le procedure di rilascio, di modifica o di revoca, a seconda dei casi, di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fluroxypyr possano essere esplesate in tutti gli Stati membri in conformità con le disposizioni della direttiva e senza ulteriori ritardi.
- (8) Il parere formulato dal comitato scientifico per le piante sottolinea la necessità di confermare con ulteriori dati la sicurezza per l'ambiente di taluni prodotti di degradazione del fluroxypyr presenti nel suolo e nelle acque.
- (9) L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE prevede che l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere riesaminata in qualsiasi momento se esistono indicazioni che i criteri per l'iscrizione non sono più soddisfatti. Pertanto la Commissione riconsidererà l'iscrizione nell'allegato I se i risultati degli studi complementari richiesti, di cui al punto 7 del rapporto di riesame, rivelano effetti potenzialmente nefasti oppure se le informazioni o i risultati supplementari richiesti non sono presentati.
- (10) Prima di procedere all'iscrizione della sostanza attiva in questione, occorre fissare un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 244 del 16.9.1999, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

applicare la direttiva e, in particolare, per modificare o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni esistenti, o rilasciare nuove autorizzazioni in conformità con le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. Un periodo più lungo dovrà essere previsto per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva. Tuttavia, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione saranno state incluse nell'allegato I della direttiva.

- (11) I termini previsti per l'applicazione della presente direttiva non pregiudicano quelli che saranno stabiliti per l'iscrizione di altre sostanze attive nell'allegato I della direttiva.
- (12) Il rapporto di riesame è necessario in vista della corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati dell'allegato II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva.
- (13) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La sostanza attiva fluroxypyr è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 2001. In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni

esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fluroxypyr come sostanza attiva, entro il termine suddetto.

2. Tuttavia, tenuto conto del processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine di cui al paragrafo 1 è portato,

- per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente fluroxypyr, a quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva;
- per i prodotti fitosanitari che contengono fluroxypyr insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri informano la Commissione se gli studi e le informazioni complementari richiesti, di cui al punto 7 del rapporto di riesame, non sono presentati entro il 1° dicembre 2000.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

FLUOROXYPYR

1. Identità

Nome comune: Fluroxypyr

Denominazione IUPAC: 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-acido piridilossiacetico

2. Condizioni particolari

2.1. La purezza della sostanza attiva deve risultare come minimo di 950 g/kg.

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fluroxypyr, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 30 novembre 1999. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono:

- prendere in considerazione le informazioni complementari di cui al punto 7 del rapporto di riesame;
- prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee;
- prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

3. Data di scadenza dell'iscrizione: 30 novembre 2010.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2000

relativa alla liquidazione dei conti della Danimarca, della Germania, della Spagna e della Francia per le spese dell'esercizio finanziario 1998 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», e che modifica la decisione 1999/327/CE

[notificata con il numero C(2000) 344]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(2000/179/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

sentito il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(2) In base all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agri-

colo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2236/98 ⁽⁴⁾, le spese prese in considerazione per l'esercizio 1998 sono quelle effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 1997 al 15 ottobre 1998.

(3) I conti degli organismi pagatori EU-direktoratet in Danimarca, Niedersachsen in Germania, Cantabria in Spagna e OFIVAL in Francia relativi alle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG per l'esercizio finanziario 1998, che non avevano potuto essere liquidati con la decisione 1999/327/CE della Commissione ⁽⁵⁾, erano stati stralciati da tale decisione. Per i suddetti organismi pagatori i conti annui e i documenti di accompagnamento consentono ora alla Commissione di prendere una decisione sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascun organismo pagatore.

(4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ne ha comunicato i risultati agli Stati membri con le necessarie modifiche.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 17.10.1998, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 124 del 18.5.1999, pag. 28.

- (5) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/1999 ⁽²⁾, prevede che gli importi che devono essere percepiti da o pagati a ciascuno Stato membro conformemente all'allegato II della presente decisione siano dedotti dagli o aggiunti agli anticipi pagabili nel corso del secondo mese successivo al mese in cui la decisione di liquidazione dei conti acquista efficacia.
- (6) In base all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione, presa sulla base di informazioni contabili, non pregiudica l'adozione di decisioni successive della Commissione che escludano dal finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità con le norme comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti degli organismi pagatori EU-direktoratet in Danimarca, Niedersachsen in Germania, Cantabria in Spagna e OFIVAL in Francia, relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia», per l'esercizio finanziario 1998, sono liquidati

secondo le indicazioni di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli importi che devono essere percepiti da o pagati alla Danimarca, alla Germania, alla Spagna e alla Francia, relativamente alle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG per l'esercizio finanziario 1998, sono indicati nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Sono soppresse le voci di cui all'allegato III della decisione 99/327/CE per quanto riguarda la Danimarca, la Germania, la Spagna e la Francia.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, di Regno di Spagna e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI — ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

Lista degli organismi pagatori presso i quali i conti sono stati così appurati:

Stato membro	Organismo pagatore	Importi appurati in moneta nazionale
DK	EU-direktoratet	8 666 055 313,89
DE	Niedersachsen	1 082 704 977,77
ES	Cantabria	2 830 711 486,00
F	OFIVAL	4 684 044 575,33

⁽¹⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5.

ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI — ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

Importo da recuperare o da pagare allo Stato membro, in moneta nazionale

Stato membro	Spese dell'esercizio 1998 per gli organismi pagatori presso i quali i conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni durante tutto l'esercizio	Totale, tenuto conto delle riduzioni e delle sospensioni	Anticipi versati agli Stati membri nel corso dell'esercizio	Importo da recuperare (-) o da pagare (+) allo Stato membro	Importo recuperato (-) o pagato (+) allo Stato membro ai sensi della decisione 98/324/CE	Importo da recuperare (-) o da pagare (+) allo Stato membro ai sensi della presente decisione
	appurate	disgiunti							
	spese dichiarate nella dichiarazione annuale	cumulo delle spese delle dichiarazioni mensili							
	a	b	c = a + b	d	e = c + d	f	g = e - f	h	i = g - h
DK	8 666 055 313,89	0,00	8 666 055 313,89	- 32 646,00	8 666 022 667,89	8 672 113 671,38	- 6 091 003,49	0,00	- 6 091 003,49
D	10 948 524 979,04	0,00	10 948 524 979,04	- 2 029,44	10 948 522 949,60	10 951 822 732,04	- 3 299 782,44	307 325,56	- 3 607 108,00
ES	884 419 615 768,00	0,00	884 419 615 768,00	- 1 058 448,00	884 418 557 320,00	884 638 631 151,00	- 220 073 831,00	- 220 073 831,00	0,00
F	59 520 494 388,36	0,00	59 520 494 388,36	- 12 358 432,47	59 508 135 955,89	59 513 857 775,37	- 5 721 819,48	- 4 444 387,48	- 1 277 432,00

(1) Per il calcolo dell'importo da recuperare o da pagare allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annuale delle spese appurate (colonna a) o il cumulo delle dichiarazioni mensili delle spese disgiunte (colonna b).

(2) Le riduzioni o le sospensioni sono quelle prese in considerazione nel sistema degli anticipi, alle quali si aggiungono in particolare le correzioni per inosservanza dei termini di pagamento constatata nei mesi di settembre e ottobre 1998.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2000

che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie della nuova sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis**[notificata con il numero C(2000) 407]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/180/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 15 dicembre 1994 Bio Agri ha presentato alle autorità svedesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis* allo scopo di ottenere la sua iscrizione nell'allegato I della direttiva in parola.
- (3) Gli effetti della sostanza *Pseudomonas chlororaphis* sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Svezia, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo rapporto di valutazione il 7 aprile 1998.
- (4) Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai gruppi di lavoro relativi.

- (5) Per consentire un esame completo del fascicolo scientifico e tecnico relativo alla sostanza *Pseudomonas chlororaphis* occorre un periodo supplementare.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie già concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza *Pseudomonas chlororaphis* per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2000

che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del thiacloprid, del forchlorfenuron e del thiamethoxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

*[notificata con il numero C(2000) 474]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/181/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
- (2) Alle competenti autorità di alcuni Stati membri sono stati presentati fascicoli a corredo delle relative richieste volte ad ottenere l'inclusione di tre sostanze attive nell'allegato I della direttiva.
- (3) L'11 settembre 1998 la società Bayer plc ha presentato alle autorità britanniche un fascicolo riguardante la sostanza attiva thiacloprid.
- (4) Il 7 dicembre 1998, la società SKW Trostberg AG ha presentato alle autorità spagnole un fascicolo riguardante la sostanza attiva forchlorfenuron.
- (5) Il 17 marzo 1999, la società Novartis Crop Protection AG ha presentato alle autorità spagnole un fascicolo riguardante la sostanza attiva thiamethoxam.
- (6) Le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dal richiedente alla Commissione ed agli altri Stati membri.
- (7) I fascicoli riguardanti il thiacloprid, il forchlorfenuron e il thiamethoxam sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente il 20 luglio 1999.
- (8) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e,

per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa.

- (9) Tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva.
- (10) Tale decisione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari al richiedente, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione.
- (11) È stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che il Regno Unito proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il thiacloprid e che la Spagna proseguirà l'esame dettagliato dei fascicoli riguardanti il forchlorfenuron e il thiamethoxam.
- (12) Il Regno Unito e la Spagna presenteranno senza indugio alla Commissione, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tali esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive con eventuali condizioni connesse. Al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la competenza tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa, tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

- 1) fascicolo trasmesso dalla società Bayer plc alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del thiacloprid come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 20 luglio 1999;
- 2) fascicolo trasmesso dalla società SKW Trostberg AG alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del forchlorfenuron come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 20 luglio 1999;
- 3) fascicolo trasmesso dalla società Novartis Crop Protection alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del thiamethoxam come sostanza attiva nell'allegato

I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 20 luglio 1999.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
